

## REGOLAMENTO (UE) N. 402/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2012

**che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA****1. Apertura**

- (1) Il 12 agosto 2011 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata dalla International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium — AIRAL («il denunziante»), che rappresenta una quota considerevole, nella fattispecie più del 25 %, della produzione totale di radiatori in alluminio dell'Unione. La denuncia conteneva elementi atti a comprovare in via presuntiva il dumping praticato per i suddetti prodotti e il grave pregiudizio che ne è derivato, il che è stato ritenuto sufficiente per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

**2. Parti interessate al procedimento**

- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, produttori

del paese di riferimento, importatori, distributori e altre parti notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

- (4) Il denunziante, altri produttori dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, importatori e distributori hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per ottenere un'audizione.
- (5) Considerato il numero manifestamente elevato di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità del ricorso al campionamento di importatori e produttori esportatori a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori e i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività in relazione al prodotto in esame (quale definito sotto alla sezione 3) durante il periodo che va dal luglio 2010 al giugno 2011.
- (6) Per consentire ai produttori esportatori di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Solo un gruppo di società, il Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd e il Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd (il 'Sira Group'), ha presentato richiesta per il MET. Richieste per il TI sono state invece ricevute dalle società Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd. e Metal Group Co., Ltd.
- (7) Per quanto concerne i produttori dell'Unione, e come debitamente spiegato oltre nel considerando n. 24, otto produttori dell'Unione hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In base alle informazioni ricevute dai produttori dell'Unione che hanno collaborato la Commissione ha scelto un campione di quattro produttori dell'Unione basandosi sul volume di produzione/vendite sulle dimensioni e sulla collocazione geografica nell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU C 236 del 12.8.2011, pag. 18.

